AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE N° 18 DEL 06/09/2012

OGGETTO:

PROROGA CONVENZIONE – PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE E SPORTELLO IMMIGRATI

L'anno duemiladodici, addì 06 del mese di settembre alle ore 15,50 presso e nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, a seguito di convocazione scritta si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano, nominato con DecretoSindacale n.50/2012, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge, con l'intervento dei Signori:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
D'ORTENZIO	Giovina	Presidente	Si	
CASTELLANO	Giovanni	Componente	Si	100
MAIONE	Umberto	Componente	Si	
CIAMMARICONE	Lucio	Componente	Si	

E' presente, ai sensi del com. 1 dell'art. 13, dello Statuto dell'Azienda Speciale, così come approvato dal richiamato atto del Consiglio Comunale di Montesilvano, il Direttore dell'Azienda, Dott. Eros Donatelli.

Il Segretario Generale del Comune di Montesilvano, dr. Alfredo LUVINER delega quale Segretario Verbalizzante il dr. Francesco BRESCIA.

Il presidente D'Ortenzio, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sentito il Direttore che espone circa il buon esito del progetto denominato Babele, che comprende azioni di Mediazione Culturale nelle scuole e Sportello per Immigrati, avviato con deliberazione di G.M. n. 38 del 23.02.2009, ai sensi della L.R. 46/2004 "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati"

Atteso che nella scorsa annualità con determinazione del direttore n. 134 del 01/12/2009 è stato affidato alla Fondazione Caritas onlus l'incarico di gestione del progetto in parola;

Considerato che pare opportuno, per l'anno scolastico 2012/2013, prorogare gli effetti della convenzione con la Fondazione Caritas sino a tutto il 30/06/2013;

Rilevata la disponibilità dell'A.C. Di finanziare l'intervento stanziando la somma di € 35.000,00;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- ✓ Di prorogare per l'anno scolastico 2012/2013 il progetto Babele "azionia sostegno degli stranieri immigrati" già attivato nelle scorse annualità;
- √ di approvare l'allegata bozza di convenzione avente ad oggetto il progetto di cui al punto 1 della presente deliberazione in convenzione con la Fondazione Caritas, con sede legale in Piazza Spirito Santo 2, c.f. 91054310684 nella persona del rappresentante legale Tommaso Valentinetti nato a Ortona (CH) il 18/08/1952 e ivi residente in Via della Libertà 123, C.F. VLNTMS52M11G141K, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

<<FINE DELIBERAZIONE N. 26 DEL 06/09/2012>>



OGGETTO: affidamento progetto Babele (art.5 Piano Regionale degli interventi per gli stranieri. Anno 2008. DGR n. 1151/2008 e DGR n. 478/2009). Contratto con la Fondazione Caritas onlus con sede in Pescara Piazza Spirito Santo 2 – a.s. 2012/2013

PREMESSO CHE:

con deliberazione di G.M. n. 38 del 23.02.2009, è stato approvato ai sensi della R. 46/2004 "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati", il Progetto c.d. Babele, in prevede una serie di azioni a sostegno dell'integrazione dei cittadini residenti mmigrati;

con deliberazione di c.d.a. n..... del è stata approvata la prosecuzione per

l'anno scolastico 2012/2013 del Progetto denominato Babele:

tra

L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, rappresentata nella stipula del presente contratto dal direttore Eros Donatelli, nato il giorno 11/11/1966 a SURESNES (FRANCIA) e domiciliato per la funzione presso la sede della Azienda, C.F. 91071530686 p.IVA 01701210682;

da una parte,

e Tommaso Valentinetti nato a Ortona (CH) il 18/08/1952 e ivi residente in Via della Libertà 123, C.F. VLNTMS52M11G141K, in qualità di rappresentante legale della Fondazione Caritas onlus con sede legale in Piazza Spirito Santo 2, il quale dichiara che il C.F. dell'ente è il seguente: 91054310684,

dall'altra,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Tra le parti si stipula e si conviene quanto di seguito esposto:

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano affida alla Fondazione Caritas onlus, in persona del legale rappresentante Tommaso Valentinetti che accetta e si obbliga ad eseguire il servizio, le attività e le prestazioni tutte inerenti la gestione del progetto Babele, che prevede il

coordinamento e la supervisione delle attività relative al programma medesimo e la cura dei rapporti con il Comune di Montesilvano e le altre istituzioni responsabili del procedimento.

- 2) Il servizio avrà inizio a partire dal 01/10/2012 e la Fondazione si obbliga a svolgere le attività descritte ai punti che precedono e nella scheda progettuale allegata, assicurando le risorse umane e materiali descritte nella rinomata scheda progettuale per la durata di un (1) anno.
- 3) Il compenso complessivo per l'attività e le prestazioni tutte di attuazione dell'attività di cui ai punti che precedono è fissato in € 35.000,00 ed è comprensivo di ogni altra spesa accessoria.
- 4) La liquidazione del compenso avverrà secondo le seguenti modalità: 70% del corrispettivo da erogarsi entro n. 10 gg. dalla firma della presente convenzione, subordinatamente e condizionatamente all'effettivo trasferimento dei fondi dal Comune di Montesilvano all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano. Il restante 30% del corrispettivo, previa prestazione da parte della Fondazione, di specifica rendicontazione con riferimento all'attività e con relazione dettagliata circa le attività svolte, relativa al periodo di riferimento, e dietro trasmissione di relative fatture.

La Fondazione è inoltre tenuta alla redazione mensile di un report dettagliato relativo alle attività svolte nel mese precedente.

- 5) L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano si riserva di procedere in qualunque momento all'accertamento sulla qualità ed esattezza delle prestazioni svolte in contraddittorio con la Fondazione incaricata. Nel caso in cui le prestazioni risultassero, a giudizio insindacabile dell'Azienda, in tutto o in parte inferiore e/o di condizioni diverse da quelle stabilite, ovvero per qualsiasi altra causa la stessa risultasse inaccettabile, l'Azienda potrà risolvere unilateralmente il presente contratto previo preavviso di almeno 15 giorni.
- 6) Nel caso di omessa o inesatta esecuzione delle prestazioni dovute rispetto alla modalità e ai termini previsti dal presente atto da parte della Fondazione incaricata, l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano applicherà, senza ulteriori formalità, una penale consistente una decurtazione pari ad una percentuale sull'inadempienza e con le seguenti modalità di applicazione: a) decurtazione del 10% all'atto della prima contestazione scritta; b) decurtazione del 20% all'atto della seconda contestazione scritta; c) decurtazione del 30% all'atto della terza e successive contestazioni scritte.
- 7) Inoltre, il contratto potrà essere risolto senza ulteriori formalità, all'infuori della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata A.R., a giudizio insindacabile dell'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano e previa adozione di apposito provvedimento, nei seguenti casi:
 - a) Sospensione per almeno 15 giorni del servizio;
 - b) Recidiva delle inadempienze agli obblighi scaturenti dal presente contratto, dopo tre contestazioni scritte;



- c) Procedure concorsuali a carico della Fondazione;
- d) Cessione del contratto senza previo assenso dell'Azienda.
- 8) In caso di risoluzione anticipata del contratto, la Fondazione sarà tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecanti all'Ente, fermo il diritto dell'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano a trattenere la cauzione.
- 9) La Fondazione Caritas per quanto non previsto dall'art. 7 comma 1 della Legge 19.03.2009 n°55 si obbliga a comunicare qualsiasi variazione nell'assetto societario e/o proprietario della ditta stessa.
- 10) Si dà atto che per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano e la Fondazione, in dipendenza del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
- 11) Con esplicito riferimento al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione Caritas è tenuta ad uniformare la propria attività al rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Si conviene, inoltre, che qualsiasi dato o informazione del quale la Fondazione stessa venisse a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui nel presente contratto, riveste carattere di riservatezza e non deve essere divulgato.
- 12) Per quanto non espressamente derogato con il presente accordo, il rapporto deve intendersi regolato da norme del Codice Civile applicabili alla fattispecie.
- 13) La presente scrittura si compone di 14 articoli redatti su pagine, ciascuna delle quali firmata dalle parti a margine o in calce.
- 14)La controparte dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificatamente gli articoli nn.,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14, del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Direttore dell'Azienda

Dott. Eros Donatelli

Per la Fondazione Caritas Onlus

Tommaso Valentinetti



IL PRESIDENTE
(Dott.ssa GIOVINA D'ORTENZIO)

IL SEGRETARIO f.f.
(Dott.Francesco BRESCIA)

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione verrà affissa presso l'albo dell'Azienda Speciale dal 28/05/2012, dove rimarrà pubblicata per 15 giorni.

IL SEGRETARIO 1.f.
(Dott.Francesco BRESCIA)

4